

REGOLAMENTO (CEE) N. 146/86 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 1986****che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per

i prodotti nel settore del pollame ad eccezione del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che, in virtù dell'articolo 394 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è differita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

**Importi supplementari per i prodotti del settore del pollame ad eccezione del pollame vivo,
del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame**

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) : I. disossate b) di tacchini c) di altri volatili II. non disossate : e) Cosce e pezzi di cosce : 3. di altri volatili g) altre	200,00 20,00 10,00 200,00	origine : Ungheria origine : Ungheria origine : Ungheria o Brasile origine : Ungheria
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o frattaglie : B. altre : I. di volatili : a) contenenti in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) : 1. contenenti carni o frattaglie, non cotte ; miscugli di carni o frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : bb) altre	40,00	origine : Ungheria

(a) Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.